172,215,1

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

dell'11 dicembre 2000 (Stato 1° maggio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), *ordina:*

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Settori d'attività

- ¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:
 - a. politica delle risorse:
 - 1. finanze e imposte,
 - 2. personale,
 - 3. informatica e telecomunicazione,
 - costruzioni e logistica,
 - 5.3 prestazioni in materia di consulenza.
 - b. politica monetaria;
 - c. dogane;
 - d. partecipazione all'esecuzione dell'AVS e dell'AI;
 - e.⁴ sorveglianza delle assicurazioni private.
- ² Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo:
 - la Regia federale degli alcool;
 - il Controllo federale delle finanze:
 - c. la Commissione federale delle banche.

RU 2001 267

- 1 RS 172.010
- ² RS 172.010.1
- Introdotta dall'art. 19 cpv. 1 dell'O concernente la consultazione interna di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale, del 28 mag. 2003, in vigore dal 1º giu. 2003 (RS 172.010.421).
- ⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122).

Art. 2 Objettivi

- ¹ Il Dipartimento si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
- ² Esso provvede affinché le finanze della Confederazione siano durevolmente mantenute in equilibrio, il disavanzo strutturale sia eliminato e la quota d'indebitamento sia limitata a un livello sostenibile a lungo termine. Esso provvede affinché l'aliquota d'imposta, l'aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione figurino tra le più basse in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- ³ In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
 - a. bilancio della Confederazione: equilibrare le entrate e le uscite sull'arco di un ciclo congiunturale e verificare periodicamente la necessità delle sovvenzioni:
 - imposte: conformare il regime fiscale in modo tale da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica;
 - c. personale federale: condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi; assicurare una previdenza personale adeguata;
 - d. dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire al confine una circolazione delle persone e delle merci il più scorrevole possibile;
 - e. alcool: conformare il controllo del mercato degli alcool in modo tale che i
 provvedimenti fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in
 maniera efficace ed economica;
 - f. prestazioni interdipartimentali: soddisfare, all'insegna dell'economicità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
 - g.5 assicurazioni private: per tutelare gli assicurati, sorvegliare gli istituti d'assicurazione, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali e impedire gli abusi.
- ⁴ Nel perseguire questi obiettivi, il Dipartimento tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. Esso difende in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia (DFE; economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122).

Art. 3 Principi delle attività dipartimentali

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), e rispettando il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato, nel perseguire i suoi obiettivi il Dipartimento osserva i seguenti principi:

- collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni e tiene conto delle esigenze dei cittadini;
- promuove soluzioni conformi ai principi dell'economia di mercato e semb. plici dal punto di vista amministrativo:
- adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze c. dei clienti:
- d. informa e comunica in modo veritiero, chiaro, completo e costante, contribuendo così a migliorare la comprensione da parte dell'opinione pubblica della politica finanziaria e fiscale, della situazione del bilancio e degli altri settori d'attività del Dipartimento.

Art. 4 Compiti speciali

Il Dipartimento istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 1968⁶ sulla procedura amministrativa).

Art. 5 Delega di competenze

Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autorizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale 7

Art. 6 Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative

- ¹ Gli obiettivi di cui agli articoli 7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 24a, 25 e 28 servono alle unità amministrative del Dipartimento da linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.8
- ² Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera della Svizzera, le unità amministrative difendono gli interessi del Paese nei confronti dell'estero in collaborazione con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti.

8

RS 172.021

Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122).

Capitolo 2:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 7 Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

- a. sostiene il capo del Dipartimento e le unità amministrative attribuite al Dipartimento;
- è responsabile di strategia, pianificazione, controlling e coordinamento a livello dipartimentale;
- c. assume, mediante il Delegato del Dipartimento alla comunicazione, la conduzione nei settori della comunicazione, della ricerca di informazioni e della pianificazione dell'informazione;
- d. mette a disposizione servizi logistici e coordina le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento;
- e. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica a livello dipartimentale.

Art. 89 Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

- $^{\rm l}$ L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha segnatamente i seguenti compiti:
 - elabora e comunica strategie, architetture, norme e metodi nell'ambito dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - inizializza e coordina strategie e misure in materia di sicurezza delle informazioni in Svizzera
- ² Esso collabora nel suo settore di competenze con i Cantoni, le organizzazioni, l'economia e con partner esteri e rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni interessate.
- ³ I compiti dell'OSIC quale organo di stato maggiore del Consiglio informatico della Confederazione sono disciplinati nell'ordinanza del 26 settembre 2003¹⁰ sull'informatica nell'Amministrazione federale.
- ⁴ L'OSIC nomina l'Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sull'informatica nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

¹⁰ RS 172.010.58

Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze

Art. 9 Obiettivi e funzioni

- ¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
 - a. assicura una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione, permettendo di gestire in modo efficace i crediti e le spese;
 - b. si impegna a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, la pianificazione finanziaria e la preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
 - provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria, affinché la Confederazione sia sempre solvibile e le assicura una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
 - d. tiene conto delle esigenze della politica economica e della perequazione finanziaria a livello federale;
 - tutela gli interessi della Svizzera nei confronti dell'estero per quanto concerne le questioni finanziarie e monetarie internazionali.
- ² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
 - b. mette a disposizione fondamenti e opzioni di politica finanziaria, in particolare per l'attuazione della politica economica e monetaria;
 - c. si occupa delle questioni finanziarie e monetarie internazionali.

Art. 10 Compiti speciali

- ¹ L'AFF adempie i seguenti compiti speciali:
 - a. provvede all'acquisizione e all'investimento di denaro della Confederazione;
 - elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale¹¹ e allestisce la statistica finanziaria;
 - c. mantiene le relazioni della Confederazione con la Banca nazionale svizzera.
- ² Sono sottoposti all'AFF:
 - a. l'Ufficio centrale di compensazione per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
 - b. la Cassa federale di compensazione;

¹¹ RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14

- c. la Cassa svizzera di compensazione;
- d. l'Ufficio AI per assicurati all'estero.
- ³ L'organizzazione e i compiti dei servizi elencati nel capoverso 2 sono disciplinati separatamente.

Art. 11 Disposizioni particolari

- ¹ L'AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell'Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.
- ² La contabilità di cui al capoverso 1 comprende anche la contabilità aziendale, in particolare quella delle unità amministrative gestite con mandati di prestazioni (art. 38*a* della LF del 6 ott. 1989¹² sulle finanze della Confederazione).

Sezione 3: Ufficio federale del personale

Art. 12 Obiettivi e funzioni

- ¹ L'Ufficio federale del personale (UFPER), quale organo preposto alla gestione del personale, persegue i seguenti obiettivi:
 - a. istituisce le premesse per una politica lungimirante del personale della Confederazione;
 - si impegna affinché la Confederazione offra condizioni di lavoro all'avanguardia e sociali e rimanga competitiva sul mercato del lavoro;
 - si adopera affinché la Confederazione, grazie a una conduzione del personale propensa allo sviluppo e all'apprendimento, disponga di personale qualificato;
 - d. provvede, mediante il coordinamento e la consulenza, affinché la politica del personale sia applicata in modo coerente e attento alla qualità e siano promosse in maniera mirata metodologie di lavoro e riforme economiche.
- ² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. prepara la legislazione concernente il personale e la politica del personale della Confederazione:
 - b. sviluppa sistemi e strumenti di gestione;
 - c. coordina le relazioni con i partner sociali.

 [[]RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]. Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

³ Dal profilo amministrativo, è subordinata all'UFPER l'unità organizzativa dei consulenti senior, conformemente all'ordinanza del 28 maggio 2003¹³ concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale.¹⁴

Art. 13 Compiti speciali

L'UFPER adempie i seguenti compiti speciali:

- a. coordina gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro;
- mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle spese del personale ed è competente per il controlling in materia di politica del personale;
- è responsabile dal punto di vista tecnico per il Sistema informatizzato di gestione del personale;
- d. sostiene i Dipartimenti e la Cancelleria federale mettendo a disposizione strumenti relativi alla politica del personale, offre formazione e consulenza in materia di politica del personale, della gestione e dell'organizzazione e provvede all'informazione del personale;
- e. promuove, all'interno dell'Amministrazione federale, la parità dei sessi, il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la loro mutua comprensione;
- f. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale.

Sezione 4:15...

Art. 14 a 16

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 17 Obiettivi e funzioni

- ¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue i seguenti obiettivi:
 - a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
- 13 RS 172.010.421
- Introdotto dall'art. 19 cpv. 1 dell'O concernente la consultazione interna di quadri con esperienza dell'Amministrazione federale, del 28 mag. 2003, in vigore dal 1º giu. 2003 (RS 172.010.421).
- 15 Abrogata dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122).

- b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte federali di sua competenza e si occupa, insieme ai Cantoni, dell'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- ² L'AFC elabora fondamenti solidi per la legislazione fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria.
- ³ Essa si sforza di garantire un buon clima fiscale.

Art. 18 Compiti speciali

L'AFC adempie i seguenti compiti speciali:

- a. negozia trattati internazionali intesi a evitare la doppia imposizione e li applica;
- b. si occupa delle questioni fiscali internazionali;
- c. gestisce una documentazione sui regimi fiscali svizzeri ed esteri e allestisce la statistica fiscale svizzera.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 19 Obiettivi e funzioni

- ¹ L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue i seguenti obiettivi:
 - a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
 - b. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo così alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione.
- ² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso la frontiera;
 - b. riscuote dazi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi;
 - c. garantisce la sicurezza nella zona di confine;
 - d. partecipa all'applicazione di atti non inerenti al diritto doganale.

Art. 20 Circondari doganali

- ¹ Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali sottoposti all'AFD.
- ² La determinazione dei circondari compete al Dipartimento.

Art. 20a16 Corpo delle guardie di confine

Il Dipartimento disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine.

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 2117 Ohiettivi

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i seguenti obiettivi:

- fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a a. sostegno dei processi lavorativi nell'Amministrazione federale;
- b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni (clienti):
- garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; c.
- impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace: d.
- e garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a condizioni concorrenziali

Art. 2218 Compiti speciali

¹ L'UFIT adempie in particolare i compiti seguenti:

- pianifica, appronta, gestisce e intrattiene la comunicazione vocale e dei dati a. nel settore civile;
- b. pianifica, appronta, gestisce e intrattiene applicazioni interdipartimentali;
- fornisce prestazioni complete quale servizio informatico in centri di compec. tenze per l'informatica (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto), in particolare nei settori SAP e Internet;
- d. organizza corsi nell'ambito della formazione informatica;
- assicura l'interoperatività tecnica della burotica nell'insieme della Confedee. razione;
- f. fornisce prestazioni interdipartimentali nel settore della sicurezza operativa;
- previene le catastrofi e assicura la gestione di centri di calcolo d'emergenza g. ad alta e media disponibilità per l'Amministrazione federale;
- h rappresenta la Confederazione e il dipartimento in seno a organizzazioni, che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1409).

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all, all'O del 26 set. 2003 sull'informatica

nell'amministrazione federale (RS **172.010.58**). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 26 set. 2003 sull'informatica 18 nell'amministrazione federale (RS 172.010.58).

- ² Esso è il fornitore di prestazioni interno per il Dipartimento e la Cancelleria federale.
- ³ Esso può offrire le sue prestazioni anche ai Cantoni e a istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione.
- ⁴ Esso collabora nel suo settore di competenza con le organizzazioni informatiche dei Cantoni e altre amministrazioni pubbliche.
- ⁵ Se è provato che una soluzione presenta la massima economicità (migliore rapporto prezzo-prestazione) o se è definita una nuova prestazione interdipartimentale, il Consiglio informatico della Confederazione può riattribuire tale prestazione.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 23 Obiettivi e funzioni

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

- a. mette a disposizione dell'Amministrazione federale civile i locali di cui questa ha bisogno;
- soddisfa le esigenze dell'Amministrazione federale e dell'Esercito nel settore della logistica;
- assicura in particolare l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento;
- d. fornisce al pubblico pubblicazioni ufficiali e attuali dell'Amministrazione federale.
- ² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. allestisce e applica una pianificazione pluriennale, secondo criteri di economicità e di conformità al mercato, dei locali destinati all'Amministrazione federale civile;
 - elabora standard qualitativi per i processi e prodotti della gestione immobiliare e della logistica.

Art. 24 Compiti speciali

I compiti speciali dell'UFCL sono definiti nell'ordinanza del 14 dicembre 1998¹⁹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 9:20 Ufficio federale delle assicurazioni private

Art. 24*a* Obiettivi e funzioni

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), quale autorità competente della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private, persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- a. vegliare affinché gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvibilità);
- vigilare affinché tali istituti si attengano alle disposizioni legali pertinenti e non compiano abusi nei confronti degli assicurati;
- promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale, del settore delle assicurazioni private.

² Per conseguire tali obiettivi, l'UFAP svolge le funzioni seguenti:

- a. esercita la sorveglianza sugli istituti d'assicurazione privati. A tale riguardo esegue tra l'altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridico e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento;
- elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il contratto d'assicurazione. A tale riguardo, tiene debitamente conto dei bisogni della società, in particolare di quelli degli assicurati e degli assicuratori;
- segue l'evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza degli assicuratori e di contratto d'assicurazione e provvede affinché il diritto svizzero vi si adegui.

Art. 24*b* Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l'UFAP svolge i compiti seguenti:

- a. pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d'assicurazione privati e sulle sue attività;
- risponde a domande sul diritto in materia di sorveglianza e contrattuale concernenti il settore delle assicurazioni private;
- raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri concernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni;
- d. rappresenta la Svizzera in seno all'Associazione internazionale delle autorità di sorveglianza assicurativa e partecipa all'elaborazione di norme internazionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122).

Capitolo 3:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regia federale degli alcool

Art. 25 Obiettivi e funzioni

- ¹ La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi:
 - a. impone, mediante i suoi controlli della produzione, importazione e utilizzazione delle bevande distillate, i diritti fiscali della Confederazione sugli alcool destinati al consumo;
 - assicura che nel settore delle bevande distillate vi siano condizioni quadro compatibili con le esigenze dell'economia e che favoriscono la concorrenza.
- ² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. tiene conto delle esigenze di politica sanitaria, in particolare nel settore della tutela dei minori;
 - separa il mercato degli alcool destinati al consumo da quello degli alcool a scopo industriale;
 - c. offre all'economia etanolo d'alta qualità a prezzi e condizioni convenienti.

Art. 26 Compiti speciali

La RFA adempie i seguenti compiti speciali:

- a. promuove la cooperazione con i Cantoni e l'economia per quanto riguarda il commercio e la pubblicità nel settore delle bevande spiritose;
- mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell'economia le basi e le informazioni destinate al promovimento e alla garanzia della qualità delle bevande distillate.

Art. 27 Disposizioni particolari

Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto *alcosuisse*.

Sezione 2: Controllo federale delle finanze

Art. 28 Obiettivi e funzioni

- ¹ Il Controllo federale delle finanze (CFF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:
 - a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione;
 - b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

² Esaminando la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo, il CFF provvede a una gestione finanziaria regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge.

Art. 29 Disposizioni particolari

Nell'ambito della procedura di corapporto il CFF può formulare autonomamente pareri destinati al Consiglio federale.

Sezione 3: Commissione federale delle banche

Art. 30

La Commissione federale delle banche (CFB) esercita in modo autonomo, conformemente alle leggi speciali²¹, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari, la pubblicazione di partecipazioni importanti, le offerte pubbliche d'acquisto, i fondi d'investimento e le obbligazioni fondiarie.

Sezione 4:22 Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 30a

- ¹ La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua per i suoi membri la previdenza professionale secondo la legge federale del 23 giugno 2000²³ sulla CPC.
- ² Essa adempie gli altri compiti che il Consiglio federale le affida in virtù dell'articolo 8 capoverso 4 della legge federale del 23 giugno 2000 sulla CPC.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 31 Regolamento interno

Il Dipartimento emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.

²¹ RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1

²² Introdotta dal n. I dell'O del 25 giu. 2003 (RU **2003** 2122)

²³ RS 172.222.0

Art. 32 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 9 maggio 1979²⁴ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici:
- b. l'ordinanza del 16 febbraio 1983²⁵ concernente la modificazione di normative connesse con la riorganizzazione dell'amministrazione federale;
- c. l'ordinanza del 28 marzo 1990²⁶ sulla delega di competenze;
- d. il decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 1951²⁷ che revoca la competenza di servizi dell'amministrazione a emanare disposizioni di carattere obbligatorio generale;
- e. il decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 1975²⁸ sull'organizzazione della Cassa federale d'assicurazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane;
- f. il decreto del Consiglio federale del 2 aprile 1969²⁹ sull'organizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- g. l'ordinanza dell'8 novembre 1946³⁰ sull'organizzazione dell'Amministrazione delle dogane;
- h. l'ordinanza del 31 agosto 1994³¹ sulla suddivisione dei circondari doganali;
- l'ordinanza del 21 agosto 1962³² concernente il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione delle costruzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione (ordinanza sulle norme edilizie).

Art. 33 Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998³³ sulla riforma del Governo e dell'Amministrazione

Allegato

...

```
24 [RU 1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 all. n. 3 291 all. n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1244 art. 12 n. 1 1837 art. 19 n. 1]
[RU 1983 1055 1714]
[RU 1990 606 1591 n. I 3, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 all. n. 4 291 all. n. II 3 1239 art. 12 n. 2 1837 art. 19 n. 2]
[RU 1951 996]
[RU 1975 2301]
[RU 1969 357]
[CS 1 385; RU 1957 518, 1996 2243 n. I 41]
[RU 1994 2068]
32
[RU 1962 942, 1997 2779 n. II 40]
```

RS 172.010.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

2. Ordinanza dell'11 giugno 1990³⁴ sulle finanze della Confederazione Art. 14 cpv. 2

3. Ordinanza del 10 luglio 1926³⁵ della legge sulle dogane Art. 3 cpv. 2, 2bis e 2ter

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.

³⁴

[[]RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. [CS 6 523; RU 1957 1040, 1960 267, 1961 1226, 1965 917, 1972 160, 1973 651, 1974 1949, 1975 1209, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779 n. II 35, 1999 704 n. II 15, 2002 326 328 all. 2 n. 1. RU 2007 1469 all. 3 n. 1]. 35